



Coni



DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
mg/C8/f085trdorganico - Prot. n. 20

Roma, 12 GEN. 2010

Al Segretario della
Federazione Italiana Sport Invernali
MdS Fausto Cartasegna
Via Piranesi, 44/B
20137 MILANO

Oggetto: **trasmissione delibera -**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 421 del 15 dicembre 2009, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

All. c.s. -

REGOLAMENTO

ORGANICO FEDERALE

F.I.S.I.

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 29.09.2009



Q

CAPITOLO I AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art.1 - Affiliati

A norma dell'art. 1 del vigente Statuto Federale fanno parte della FISI:

- a) Associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Associazioni);
- b) Società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Società);
- c) Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato (di seguito GSNMS): Centro Sportivo Carabinieri, Centro Sportivo Esercito, Centro Sportivo Aeronautica, Gruppo Sciatori Fiamme Gialle; Gruppi Sportivi Nazionali di Stato: Fiamme Azzurre, Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Centro Sportivo Forestale rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
in regola con l'affiliazione e denominati Soggetti affiliati.

Art.2 - Domanda di affiliazione

Le Associazioni sportive e le Società sportive che abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali, presentano domanda di affiliazione alla FISI tramite il Comitato Regionale (CR) nella cui circoscrizione territoriale hanno sede, attraverso il Comitato Provinciale (CP) ove è costituito e su espresso mandato del CR.

La domanda, su moduli predisposti dalla FISI, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

I Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (GSNMS) presentano la domanda di affiliazione direttamente alla Segreteria Generale.

Art.3 - Documenti da allegare alla domanda di affiliazione

La domanda di affiliazione deve essere accompagnata:

- a) Per le Associazioni, dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale, e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;
- b) Per le Società, dall'atto pubblico di costituzione, dallo Statuto sociale e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo, o indichi i componenti del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, secondo quanto stabilito dallo Statuto sociale in merito all'amministrazione della società. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale (CN) del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;
- c) Dalla richiesta di almeno 35 (trentacinque) tessere federali, in esse comprese quelle riservate ai componenti dell'Organo Direttivo;
- d) Da attestazione dell'avvenuto pagamento delle quote federali di affiliazione e delle quote di tesseramento stabilite annualmente dal Consiglio Federale (CF).
- e) La documentazione sopra riportata non è necessaria per i GSNMS di cui all'art. 1, comma c). I componenti degli Organi direttivi dei GSNMS, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.



Handwritten mark or signature.

Art.4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR

Il CR, riscontrata la regolarità della domanda ed effettuati gli opportuni accertamenti su denominazione, consistenza e scopi, la inoltra tempestivamente alla Segreteria Generale con il proprio parere. In presenza di parere negativo, la documentazione deve essere accompagnata da breve rapporto riservato.

Art.5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività nell'ambito federale

Il Consiglio Federale (CF) è competente a deliberare sulla domanda di affiliazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e, se delegato dal CN del CONI, procede al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale. Il Soggetto affiliato, con tale atto, può svolgere la sua attività nell'ambito federale. Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi è collegato all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Sulla domanda di affiliazione delibera, in caso di estrema urgenza, il Presidente della FISJ, con provvedimento soggetto a ratifica del CF. In caso di negata ratifica, il richiedente l'affiliazione cessa di operare nell'ambito federale con effetto dalla comunicazione, fermi restando i diritti e doveri derivanti dall'attività svolta, e gli atleti tesserati possono trasferirsi ad altro affiliato.

Art.6 - Esito della domanda di affiliazione

L'affiliazione decorre dalla data della delibera del CF o del Presidente, se adottata in casi d'urgenza.

La Segreteria Generale comunica al Soggetto richiedente l'affiliazione, e per conoscenza al CR competente, l'esito della domanda.

Art.7 - Periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione

Il periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione inizia il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell'anno successivo, in coincidenza con la stagione agonistica federale.

Art.8 - Domanda di riaffiliazione

Per ogni anno sportivo, i Soggetti affiliati, prima di iniziare la loro attività, devono procedere alla riaffiliazione su apposita modulistica predisposta dalla Federazione unitamente alla richiesta di tessere di cui al precedente art. 3 lett. c) e d).

Art.9 - Effetti della riaffiliazione

Sino a quando la domanda di riaffiliazione non sia stata accettata la società non potrà svolgere attività in ambito federale, né i soggetti per i quali è stato richiesto il tesseramento potranno prendere parte a manifestazioni di qualsiasi genere.

Art. 10 – Tardiva riaffiliazione

Ai soli effetti dell'attribuzione dei voti di cui all'art. 16 dello Statuto, il modulo di riaffiliazione ed il pagamento della relativa quota dovranno risultare inviati entro e non oltre la data del 31 gennaio.



Art.11 - Denominazione sociale e CD

Fatte salve le previsioni di cui all'art.15 la denominazione sociale e la composizione del CD, risultanti dal modulo di affiliazione o riaffiliazione, sono le sole valide a tutti gli effetti nei confronti della FISI.

La denominazione del Soggetto affiliato non deve causare omonimie o possibilità di confusione. E' comunque vietato l'uso del nome di una Regione.

Non è consentito ricoprire cariche direttive in più di un Soggetto affiliato.

Art.12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati

La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l'incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione).

Nella fusione semplice, l'affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Organo Direttivo di nuova elezione.

All'affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica affiliazione ed i voti plurimi dell'affiliato che ne vanta di più fra quelli interessati dalla fusione.

Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate dall'ente nato dalla fusione o incorporante prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerati di nuova costituzione e soggetti, quindi, a tutte le modalità dell'affiliazione, senza alcun diritto preconstituito.

In ogni caso la fusione, in qualsiasi forma, potrà essere effettuata solo fra soggetti appartenenti al medesimo Comitato Regionale. Non potrà, invece, darsi luogo alla fusione, in qualsiasi forma, se i soggetti interessati non sono in regola con il pagamento delle quote federali.

Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla FISI per l'anno in corso.

A seguito di fusione semplice, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo affiliato sorto dalla fusione.

A seguito di fusione per incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l'affiliato incorporante.

Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.

Rimane immutata l'anzianità federale di affiliazione dell'affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. Rimangono immutati, altresì, i voti plurimi acquisiti dall'affiliato incorporante anche qualora uno o più affiliati incorporati ne vantassero un numero maggiore.

Gli affiliati incorporati o fusi cessano di far parte della FISI.

La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale, tramite gli Organi Territoriali, dal legale rappresentante dell'ente sorto dalla fusione o dell'ente incorporante, unitamente alla ricevuta del versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale.

Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.

Alla domanda, qualora gli Affiliati abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autocertificata come conforme all'originale dal dichiarante, ovvero per estratto dai libri delle associazioni autocertificato come conforme dal dichiarante:

- a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due o più associazioni deliberano la fusione;
- b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
- c) dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;
- d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due o più associazioni che hanno deliberato la fusione;



G

Alla domanda di fusione, qualora gli Affiliati siano Società di capitali, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà dare prova documentale, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art. 2502 bis del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.

Qualora una associazione non dotata di personalità giuridica di diritto privato intenda fondersi con una Società di capitale gli effetti della fusione, in ambito federale, saranno raggiunti qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge. Ciò anche se i soggetti che decidessero di fondersi fossero più di due.

La fusione, in qualsiasi forma, effettuata successivamente alla riaffiliazione di uno dei Soggetti interessati ha efficacia, dopo l'approvazione del CF, dalla successiva stagione agonistica.

A seguito dell'avvenuta approvazione della fusione da parte del Consiglio Federale, la Segreteria Generale darà comunicazione ai competenti organi del CONI al fine di aggiornare e ratificare i dati contenuti nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art.13 – Scioglimento di Soggetto affiliato

In caso di scioglimento di Soggetto affiliato, di cui la Segreteria Generale abbia ricevuto formale comunicazione da parte di colui il quale risultava esserne il legale rappresentante, i tesserati dell'affiliato scioltosi possono immediatamente richiedere il tesseramento per il tramite di altro Soggetto affiliato mantenendo il medesimo codice-tesserato.

Detta norma non è applicabile nei confronti dei componenti l'ultimo CD del Soggetto sciolto che abbia posizioni debitorie verso la Federazione o altri Soggetti affiliati, fino all'integrale adempimento di tali obblighi.

Art.14 - Cambiamento di CR

Qualora il trasferimento di sede comporti il cambiamento di CR, devono essere allegati alla documentazione anche i pareri dei CR di origine e di destinazione.

I tesserati di tali Soggetti affiliati che ricoprano cariche elettive all'interno dei Comitati provinciali e/o regionali decadono automaticamente da tali cariche.

Tutti i tesserati per l'affiliato trasferito in altro CR potranno richiedere il tesseramento per il tramite di altro Soggetto affiliato appartenente al CR di provenienza.

Il trasferimento di sede ha efficacia, dopo l'approvazione del CF, dalla successiva stagione agonistica.

Art.15 - Comunicazioni alla FISI di tutte le variazioni

Ogni variazione di qualsiasi natura –Statuto, cambiamento di sede, composizione del CD, denominazione, fusione – in qualsiasi forma -, scioglimento, ecc.- che insorga nel Soggetto affiliato deve essere comunicata entro gg. 30 (trenta) al CR di competenza, e da questo alla Segreteria Generale, ed avrà efficacia dalla data del deposito in Federazione e solo dopo l'approvazione del CF ove prevista.

Destinatari delle medesime comunicazioni dovranno essere, altresì, i competenti Organi del CONI, ai fini dell'aggiornamento e correzione dei dati riportati nel momento dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Gli atti con i quali i competenti Organi Sociali hanno deliberato i relativi provvedimenti, vanno inoltrati al CR con firme in originale o in copia autenticata.



Q

Il CR, in caso di omissione, segnala alla Segreteria Generale le inadempienze, indicandone i responsabili. La Segreteria Generale provvederà alla denuncia ai competenti Organi di giustizia federale, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO II TESSERAMENTO

Art.16 - Modalità per ottenere la tessera

Per ottenere la tessera federale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, occorre essere soci di un Soggetto affiliato alla FISJ, fatto salvo quanto previsto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia per cui non esiste siffatto obbligo.

Le modalità per ottenere la tessera FISJ vengono stabilite dal CF e comunicate a cura della Segreteria Generale all'inizio di ogni stagione sportiva.

Art.17 - Validità della tessera

Il tesseramento, anche ai fini assicurativi, è valido dal 1° ottobre, o altro momento in cui venisse richiesto e accettato, sino al 30 settembre dell'anno successivo.

E' possibile tesserarsi in qualsiasi momento dell'anno sportivo, fatta salva la scadenza della validità del tesseramento al 30 settembre di ogni anno.

La richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento della stagione agonistica federale e si intenderà accettata al momento in cui verrà registrata nel database federale.

Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è consentito alla scadenza di ogni stagione agonistica non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISJ alcun vincolo sportivo, salvo quanto previsto dall'art. 13. E' esclusa ogni forma di prestito.

Oltre che in caso di scioglimento di un affiliato, è consentito il tesseramento per il tramite di altro affiliato prima della naturale scadenza annuale del vincolo, nel caso in cui il tesseramento sia stato emesso per errore (rinnovato con procedure informatiche senza che si sia perfezionata la volontà del tesserato) ed il soggetto in questione non abbia preso parte ad alcuna gara inserita nei calendari federali nella corrente stagione agonistica. La richiesta di revoca dovrà pervenire in originale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, e verrà concessa unicamente in presenza dei requisiti sopra citati. L'eventuale dichiarazione mendace accertata dagli uffici federali comporterà il deferimento alla Procura dei soggetti ritenuti responsabili della violazione ed il conseguente annullamento con effetto immediato di tutti i punti conseguiti dal tesserato.

Il trasferimento, che potrà avvenire unicamente in caso di scioglimento dell'affiliato o di revoca del tesseramento, oppure per variazione di residenza non limitrofa per comprovati motivi familiari o di lavoro, ai sensi di quanto previsto dai commi precedenti, avrà effetto dal momento in cui il soggetto verrà registrato nel database federale con il nuovo affiliato.

Art.18 - Doppio tesseramento

A tutti è vietato il doppio tesseramento.

In caso di accertato doppio tesseramento verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art.19 - Persone a cui è inibito il tesseramento

I Soggetti affiliati non possono richiedere il tesseramento di:



- a) persone non in possesso dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
- b) persone sospese o radiate dalla FISJ con provvedimenti degli Organi di Giustizia e Disciplina Federali;
- c) persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art.20 - Tesserato reclutato

Il soggetto già tesserato alla FISJ per una società civile, che nel corso dell'anno sportivo venga reclutato, potrà richiedere il tesseramento per il GSNMS in cui è inserito per il tramite dello stesso.

I punti conseguiti dall'atleta nel corso dell'intera stagione sportiva verranno attribuiti integralmente alla società civile di precedente appartenenza sino alla data di ricezione da parte della Segreteria Generale dell'avviso di trasferimento; i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data verranno attribuiti al Gruppo Sportivo.

Art.21 - Trasferimenti tra GSNMS

In caso di trasferimento tra GSNMS, il Gruppo che prende in forza il tesserato è tenuto a darne avviso alla Segreteria Generale entro 10 (dieci) giorni indicando il Gruppo di provenienza. La tessera deve essere sostituita e quella emessa in precedenza deve essere restituita.

Ai fini del conteggio dei voti plurimi spettanti ad ogni GSNMS, i punti conseguiti dall'atleta verranno attribuiti al Gruppo di precedente appartenenza sino alla data di ricezione da parte della Segreteria Generale dell'avviso di trasferimento; verranno attribuiti al nuovo Gruppo i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data che verrà individuata e comunicata dalla Segreteria Generale ad entrambi i GSNMS.

Art.22 - Tessera militare

La tessera FISJ militare è riservata agli appartenenti ai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 23 - Coperture assicurative collegate alla tessera

Tutti i soggetti tesserati sono assicurati.

La Federazione, quale contraente, stipula convenzione assicurativa per conto di ogni singolo tesserato, che assume la veste di assicurato, sia per infortunio che per R.C.T. che prevede forme differenziate, base e suppletiva, quest'ultima a carico dell'interessato.

Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet Federale.

Art.24 – Onorificenze

Il CF può conferire onorificenze a persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemerienze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.



[Handwritten signature]

CAPITOLO III ORGANI CENTRALI – ASSEMBLEA FEDERALE

Art. 25 - Assemblea Federale Ordinaria

1. L'AF ordinaria, che può essere elettiva e non elettiva, si tiene nei modi e termini previsti dall'art. 12 dello Statuto. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto.
2. L'AF in seduta ordinaria non elettiva discute e approva la relazione tecnico-morale che il Consiglio Federale predispone con cadenza biennale.

Art. 26 - Data e luogo dell'Assemblea Federale

1. L'Assemblea Federale, Ordinaria e Straordinaria, sia in seduta elettiva sia in seduta non elettiva, è convocata su indizione del CF dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a voto almeno 30 (trenta) giorni prima della data dello svolgimento.
2. La convocazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ai fini della garanzia del ricevimento, deve necessariamente contenere:
 - Data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
 - Ordine del Giorno dell'Assemblea;
 - Il numero di voti attribuiti al Soggetto affiliato cui l'avviso è indirizzato suddiviso per le tre diverse categorie di componenti del Consiglio Federale.
3. L'elenco completo degli aventi diritto con il numero di voti assegnati a ciascuno sarà disponibile sul sito internet della FIS e presso ogni Comitato Regionale entro il 30° giorno antecedente la data dell'AF.
4. Ogni affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza nonché avverso il mancato inserimento nell'elenco degli aventi diritto. L'iniziativa del reclamo può essere legittimamente intrapresa dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi, oltretutto dal legale rappresentante dell'affiliato.
5. Il reclamo, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato al Procuratore Federale mediante deposito presso il suo Ufficio almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
6. In caso di reclamo avverso il riconoscimento del diritto di voto ad altri affiliati nonché avverso l'errata attribuzione del numero dei voti, lo stesso dovrà essere in pari data, a pena di inammissibilità, comunicato dal reclamante a mezzo raccomandata a/r ai controinteressati, i quali potranno presentare eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del reclamo.
7. All'affiliato che ha presentato il reclamo, nonché agli eventuali controinteressati, viene notificata la decisione, succintamente motivata, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea.
8. Le decisioni in merito del Procuratore Federale sono inappellabili.
9. In caso di accoglimento del reclamo, la Segreteria Generale compilerà tempestivamente una nota ufficiale di emendamento all'elenco degli aventi diritto al voto.
10. La nota è trasmessa al Presidente dell'Assemblea che ne informa oralmente gli aventi diritto a voto presenti all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 27 - Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Federale Ordinaria

1. I partecipanti aventi diritto al voto, che rappresentino una percentuale non inferiore al 5% del totale dei voti attribuiti a tutti i Soggetti affiliati, possono, con istanza sottoscritta da tutti i richiedenti, far pervenire alla Segreteria Generale, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'AF, gli argomenti che si intende proporre per l'inserimento nell'Ordine del Giorno.
2. Gli argomenti devono essere precisati in un testo ben definito ed accompagnato da una breve illustrazione.
3. Il CF, o per sua delega l'UP, esamina detti argomenti e decide, se argomenti di competenza dell'Assemblea, di inserirli nell'Ordine del Giorno tra le varie.
4. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la Segreteria Generale comunica agli interessati il mancato inserimento nell'Ordine del Giorno.

Art. 28 - Assemblea Federale Straordinaria

1. L'AF, che può essere elettiva e non elettiva, è indetta dal CF nei casi previsti dagli articoli 12, 14, 17, 22, 29 e 63 dello Statuto.
2. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.

Art. 29 - Argomenti trattabili dall'Assemblea Federale Straordinaria

1. L'Assemblea Federale in sessione straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

Art. 30 - Assemblea Federale Elettiva

1. L'Assemblea Federale Elettiva si svolge ogni quattro anni ed esattamente nell'anno di celebrazione dei G.O. Invernali entro il termine previsto dallo Statuto.
2. Entro 20 (venti) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea i candidati alle cariche dovranno presentare alla Segreteria Generale le candidature specificando a quali cariche intendono candidarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 48 e 50 dello Statuto.
3. Le candidature, sottoscritte dagli interessati, devono essere presentate nei termini stabiliti dallo Statuto e devono pervenire, anche a mezzo fax, entro le ore 12 (dodici) dell'ultimo giorno utile (in caso lo stesso sia festivo, tale scadenza s'intende prorogata al primo giorno lavorativo alla medesima ora), alla Segreteria Generale, tramite lettera a mano, raccomandata o corriere. Nel caso in cui l'invio sia avvenuto a mezzo fax, la candidatura deve essere inviata in originale con immediatezza alla Segreteria Generale. Tale elencazione è da intendersi tassativa.
4. Il candidato deve dimostrare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per accedere alle cariche Federali.
5. Le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite dagli Organi di Giustizia e Disciplina, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.
6. Delle candidature avanzate ritualmente verrà compilato a cura della Segreteria Generale un elenco diviso per le cariche, in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito internet della FISI e trasmesso ai CR e GSNMS per consentirne l'affissione entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea. Tale elenco dovrà, altresì, essere affisso nei locali sede dell'assemblea.
7. Ciascun tesserato, entro 12 (dodici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, può presentare ricorso avverso l'elenco delle candidature. Il ricorso verrà esaminato dal Procuratore Federale, che dovrà riunirsi e deliberare entro il 7° (settimo) giorno antecedente l'Assemblea dandone tempestiva comunicazione, aggiornando gli elenchi pubblicati secondo quanto previsto nei commi precedenti.
8. La decisione assunta in merito dal Procuratore Federale è inappellabile.